



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 17/01/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2010, n. 2770

Provvedimenti di nomina in Enti e/o Organismi. Disposizioni normoprocedurali per la trasparenza e la semplificazione. Revoca e riproposizione DGR 2730 del 7/12/2010.

Assente il Presidente sulla base della documentazione e dell'istruttoria predisposta dal responsabile P.O. Rapporti con il Consiglio regionale e convalidata dal Capo di Gabinetto, il V. Presidente riferisce.

Con il presente provvedimento si revoca la DGR 2730 del 7.12.2010 di cui all'oggetto, a causa di mero errore materiale e se ne ripropone il contenuto originario, come di seguito riportato.

La Regione Puglia con la recente normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi ha avviato un percorso al servizio del cittadino, della società e delle stesse amministrazioni pubbliche.

Nel nuovo quadro che emerge si rende necessario, per evitare duplicazione di funzioni e compiti, puntualizzare e chiarire alcuni fondamentali aspetti, così come emergono dal combinato disposto della suddetta normativa con quella concernente le nomine in Enti e/o organismi, con i nuovi obblighi gravanti sulla Regione, siano essi imputabili alla titolarità del Gabinetto del Presidente della G.R., oppure alla responsabilità dei Servizi regionali.

Con L.R. n° 15 del 20.06.2008 e il Regolamento regionale n° 20 del 29 settembre 2009 -per tutti i provvedimenti di nomina in enti e/o organismi, in rappresentanza della Regione Puglia e da deliberare con atto di Giunta e/o con DPGR, è fatto obbligo alle STRUTTURE RESPONSABILI di:

- "assicurare e curare la pubblicazione telematica di tutti gli atti a rilevanza esterna adottati"; (art. 8 c. 2, L.r. 15/2008 - art. 12, c. 2 Reg.reg. 20/2009);
- "curare la pubblicazione telematica dei rispettivi trattamenti economici" e "curare la comunicazione alla struttura competente per il personale". (art. 9 n. 3 L.r. 15/08 - art. 13, n. 9 Reg. R.eg. 20/2009).

Questa normativa si coordina con quella attualmente vigente sul rinnovo degli organi e sulle nomine.

Per la L.R. n° 3 del 04/03/1993 e D.G..R. n. 681 del 19/04/1993 è demandato alla Presidenza della Giunta e per essa al Gabinetto del Presidente -P.O. Rapporti con il CR l'onere di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.

In altri termini il Gabinetto è tenuto alla definizione di uno schedario generale delle nomine e ad un'azione di impulso per l'avvio delle procedure.

La normativa inoltre demanda al Gabinetto un'azione di "verifica" preventiva degli atti, seppur limitata e di carattere formale in relazione ai termini, ai requisiti e incompatibilità.

Inoltre, l'art. 2 della suddetta legge 3/93, stabilisce che:

"gli organi amministrativi scaduti devono essere obbligatoriamente rinnovati entro 45 giorni dal termine

di durata per ciascuno di essi previsto dalla legge e che, qualora l'organo regionale preposto (C.R./G.R) non vi provveda almeno tre giorni prima della scadenza prevista, la relativa competenza viene esercitata, con Decreto e rispettivamente, o dal Presidente del Consiglio regionale o dal Presidente della Giunta regionale che devono provvedere entro tale termine”.

Sempre l'articolo due, ultimo comma, prevede che tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli, a meno che non si tratti di atti urgenti ed indifferibili, con indicazione specifica dei motivi.

Accertamenti e Incompatibilità.

Titoli e requisiti

Sovente la normativa di riferimento prescrive il possesso di specifici requisiti, in particolare quando si tratta di nomina o designazione di esperti.

A tale richiesta si attempera con la richiesta all'interessato di relativo curriculum professionale siglato e con esplicita autorizzazione al trattamento dei dati - ex D.L.vo 196/2003 sulla privacy.

Lo stesso dicasi per le nomine nei collegi dei revisori, nel qual caso va richiesta ed accertata l'iscrizione ad apposito Albo.

Gli accertamenti seguono le designazioni e precedono le nomine.

b) Incompatibilità e ineleggibilità.

E' altrettanto frequente che la normativa di riferimento indichi situazioni ostative al conferimento dell'incarico (ineleggibilità) oppure all'esercizio dello stesso (incompatibilità), la cui mancanza va accertata.

Va accertata, inoltre, l'assenza di cause penali ostative, di cui alla l.n. 55/90, in tal caso sono interessati tutti i nominati.

Infine, nel caso di nomina nella "gestione attiva" (amministratori: presidenti, consigli amministrazione, commissari straordinari) è necessario accertare specificatamente che non si versi in situazioni ostative previste dall'art. 7 della l.r. 24/78 (principio per cui non si può essere controllato e controllore), integrato dalla l.r. 52/80 (norme speciali per Enti dipendenti e strumentali).

Per tutti questi casi è possibile ricorrere all'autocertificazione, secondo la modulistica allegata alla presente DGR e ai sensi ex DPR 445/2000 artt. 46 e 47.

Titolarità del potere di nomina.

A seguito delle riforme del Titolo V della costituzione, col nuovo bilanciamento tra i poteri degli organi istituzionali delle Regioni, si è resa necessaria la riforma dello Statuto regionale che per le nomine prevede che:

Statuto art. 42, comma 2, lett. f) il Consiglio regionale "delibera le nomine che gli sono attribuite espressamente dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi";

Statuto art. 44, c. 4 lett. e): la Giunta regionale "esercita ogni altra attribuzione e funzione che dalla Costituzione, dal presente Statuto o dalle leggi non sono demandate espressamente alla competenza del Consiglio regionale".

Conseguentemente spettano alla Giunta tutte le nomine imputabili alla "Regione", a meno che non sia espressamente e altrimenti previsto dalla normativa di Settore che demandi al Consiglio regionale e/o al Presidente della Giunta regionale.

Si coglie l'occasione per rimarcare la persistenza della procedura prevista dall' art. 1 comma 2 della l.r. 24/78 che prevede il parere della seconda commissione consiliare, nel caso di "prima nomina" a presidente, vicepresidente e commissario in Enti e Istituti Pubblici, anche economici".

Infine, va considerata la legge n. 7/97, art. 4, lett. i) che unitamente al T.U. 165/2001, art. 4, distingue tra atti di nomine e/o designazioni in organismi esterni ed interni: rispettivamente di competenza degli organi politici e dirigenti responsabili di struttura.

Non vi è dubbio che tale materia già di per sé varia e complessa, vada coordinata operativamente, non solo con la legge regionale 37/82 (concernente la pubblicità delle situazioni patrimoniali), ma anche con le disposizioni contenute nella L.n. 296/2006, art. 1 comma 735, (finanziaria 2007) che impone “la rivisitazione e l’aggiornamento semestrale di tutti gli organismi, con obbligo di pubblicazione sul sito informatico, prevedendo una sanzione, seppur limitatamente alle nomine riguardanti incarichi di amministratore di società”.

RAPPORTI AMMINISTRATIVI

La complessità della materia richiamata, richiede un necessario rapporto organico tra l’Ufficio di Gabinetto ed i Settori operativi, attualmente codificato dalla delibera della Giunta regionale n. 681/93 che viene abrogata e sostituita dal presente provvedimento, per favorire -altresi- un nuovo impulso operativo adeguato all’evoluzione della normativa.

L’obiettivo è costruire un profilo unitario e coordinato in riferimento alle nomine, che non solo permetta al Presidente (e alla Giunta nel suo insieme) di avere uno scadenziario di efficace supporto operativo all’attività di verifica e impulso del Gabinetto, ma che rappresenti anche un efficiente e trasparente strumento di rilevazione giuridico-amministrativo.

Pertanto si è necessario realizzare:

- la razionalizzazione dell’azione amministrativa in materia di nomine e designazioni,
- il coinvolgimento attivo dei Servizi nello svolgimento delle procedure,
- la puntualizzazione dei rapporti funzionali tra le citate strutture e il gabinetto GR, quale organo di coordinamento,
- la univocità degli indirizzi normoprocedurali.

Il Gabinetto, in tale direzione, ha operato una ricostruzione analitica elaborando un primo scadenziario da sottoporre a verifica dei Servizi.

A ogni Servizio viene inviato - in via telematica - un elenco degli organismi di propria competenza per una verifica tanto degli elenchi per materie quanto per un aggiornamento dei singoli organi da rinnovare con relativa scadenza e quant’altro utile alla precisa “conoscenza” dell’organismo.

Spetta, infatti ai singoli Servizi comunicare ogni utile notizia in merito alle nomine e/o designazioni con la pubblicazione telematica sul sito della Regione Puglia.

Per quanto riguarda il Consiglio regionale sarà responsabilità del Gabinetto del Presidente G.R. curare i rapporti con lo stesso e seguirne le procedure.

Il Gabinetto assicura i seguenti adempimenti:

1. la verifica formale e preventiva di ogni singolo atto di nomina;
2. il raccordo fra i settori per assicurare uniformità agli atti e alle procedure anche in caso di future modifiche normative;
3. l’impulso ai Settori regionali (che comunque sono responsabili dell’attivazione in tempo utile) per l’avvio nei termini, la definizione e la pubblicazione degli atti di nomina e/o designazione in Enti e Organismi in cui la regione ha propri rappresentanti. Lo stesso dicasi nei casi in cui alla Regione spetta comunque la titolarità della nomina di organismi in cui non vi siano rappresentati regionali da nominare;
4. il monitoraggio dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale anche per sollecitare i Settori agli adempimenti consequenziali, in particolare la predisposizione di DPGR conseguente la Delibera di Giunta;
5. il rapporto con il Consiglio regionale, l’analisi dell’attività da esso svolta per rilevare gli atti di nomina adottati o da adottare, raccordandosi con i Settori interessati per gli adempimenti consequenziali. La cura dell’iter amministrativo di detti atti fino al provvedimento finale;
6. l’istruzione della pratica per la designazione o nomine a firma del Presidente della GR in organismi a

livello regionale, nazionale ed Europeo, previo esame della normativa di supporto, laddove preveda la titolarità esclusiva del Presidente;

7. la tenuta dello scadenziario generale, provvedendo altresì alla verifica semestrale dell'avvenuto aggiornamento dati da parte dei Servizi e relativi ai termini di scadenza, proroga o decadenza degli organi amministrativi;

8. Le date per la suddetta verifica sono: 1° Febbraio e 1° Luglio di ciascun anno della legislatura.

I RESPONSABILI dei SERVIZI,

singolarmente e per le nomine di competenza, assicurano

- La predisposizione dell'atto di Giunta (o DPGR conseguente per il Presidente) entro i 45 giorni precedenti la scadenza.

L'atto deve contenere (o rimandare a):

1. Eventuali indicazioni nominative da parte delle realtà sociali esterne, se ed in quanto ad esse competono in occasione delle rinnovande nomine e/o designazioni;

2. curricula, requisiti (se previsti);

3. durata e scadenza della nomina;

4. autocertificazione per incompatibilità (su modelli predisposti);

5. notificazione agli interessati;

6. dichiarazione di trasmissione del provvedimento al Servizio Personale, nel caso sia previsto il trattamento economico e comunque per la stipula del relativo contratto. (Reg. Reg.le art. 12 comma 2 e 9).

7. dichiarazione di pubblicazione dell'atto sul BURP e sul sito Istituzionale della Regione Puglia. (Reg. reg.le art. 12 comma 2 e 5)

I Responsabili dei Servizi assicurano, infine,

- l'acquisizione -successiva all'approvazione- di tutti i dati necessari alla nomina eventualmente assenti in atto;

- la notifica dell'atto stesso.

IN FASE PRIMA ATTUAZIONE

I RESPONSABILI dei SERVIZI,

singolarmente e per le nomine di competenza, assicurano

- la verifica e l'implementazione dei dati sulle nomine già pre-inseriti sul sito istituzionale a cura del Gabinetto G.R. (elenco generale);

- la comunicazione di un nominativo, quale referente del Gabinetto e del Servizio Comunicazione Istituzionale, per l'immissione dati nel sito istituzionale.

IL SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE:

Istituisce la procedura telematica di raccolta, tenuta e pubblicazione dati delle nomine sul sito istituzionale della Regione Puglia e ne informa i referenti dei singoli Servizi.

Il Capo di Gabinetto della Presidenza G.R., per il tramite del responsabile della P.O. "Rapporti con il Consiglio regionale", assicura il coordinamento delle procedure di avvio per la costituzione del registro generale delle nomine e per la pubblicazione dei dati futuri.

Pertanto, entro 15 giorni dall'approvazione della presente DGR, provvederà a comunicare, a tutti i

responsabili di Area e di Servizio, le procedure tecniche per l' inserimento informatico che saranno concordate con il Servizio Comunicazione Istituzionale.

Il Capo di Gabinetto provvede, inoltre, a trasmettere al Consiglio regionale la presente Delibera per opportuna conoscenza e uniformità normoprocedurale, per quanto compatibile con le diverse procedure e decisioni autonomamente assunte o da assumere dal Consiglio stesso.

Il referente per il Gabinetto è:

Responsabile U.O."Rapporti con il Consiglio regionale"

Dott. Paolo Intino Tel. e fax 080/5406225 - e mail p.intino.regione.puglia.it

Si allegano alla presente Delibera:

- 1) Riepilogo normativo sulle nomine;
- 2) modelli relativi all'incompatibilità.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. 16 NOVEMBRE 2001, n° 28 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V.Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O. "Rapporti con il Consiglio regionale" e confermata dal Capo di Gabinetto del Presidente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riferito e indicato in premessa dal Presidente, che qui si intende integralmente approvato;
- di revocare la DGR n. 681 del 19.04.1993;
- di revocare la DGR n. 2730 del 07.12.2010;
- di inserire il presente provvedimento sul Sito istituzionale della Regione;
- di trasmettere la presente al Consiglio regionale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

